

TI_GERICHTE 52.2011.260 vom 25. Juli 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.260

FR: TI_GERICHTE 52.2011.260 du 25 juillet 2011

IT: TI_GERICHTE 52.2011.260 del 25 luglio 2011

Regeste

Lavori sistemazione stradale

Erwägungen

E. 23

cpv. 2 per il rimando dato dall'art. 31 cpv. 1 Lstr) ; che tale è il caso nella fattispecie, ritenuto altresì che con sentenza 20 ottobre 2010 questo Tribunale aveva già avuto occasione di accertare la conformità del progetto pubblicato con quanto previsto dal piano regolatore, segnatamente dal piano viario del comune di; che la risoluzione municipale in questione è stata, tra l'altro, intimata ai proprietari dei fondi inclusi nel limite del progetto approvato, che a suo tempo avevano introdotto opposizione; che essa è cresciuta incontestata in giudicato (cfr. timbro della Cancelleria di Stato del 12 luglio 2011 ivi apposto; doc. H); che il municipio ha pure ottenuto da tutti i proprietari interessati dalle opere in corso l'anticipata immissione in possesso (cfr. dichiarazione di cui al doc. E), fatta eccezione - allo stadio attuale - dei proprietari dei mapp. 1172 e 1174, che comunque si trovano all'estremità a monte del limite del progetto approvato; che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, nulla osta a che il municipio esegua i lavori approvati con la precitata risoluzione lungo il tronco stradale compreso tra l'incrocio con via e l'incrocio con la fino al confine delle particelle, esclusi i mapp. fintanto che il comune non sarà a beneficio per i medesimi di un'anticipata immissione in possesso ottenuta bonalmente o giudizialmente; che il fondo della resistente non è incluso nel limite del progetto approvato con risoluzione municipale 27 maggio 2011 e, quindi, neppure è interessato dai lavori relativi al tronco stradale in questione; che, d'altra parte, l'opposizione a suo tempo sollevata dalla comunione riguardava fundamentalmente l'inclusione del marciapiede nel tratto in corrispondenza del mapp., sul lato opposto della strada, e pertanto non interessava il settore in discussione oggetto dell'approvazione 27 maggio 2011; che a torto quindi la resistente si duole del fatto che la risoluzione municipale del 27 maggio 2011 non le sia stata direttamente notificata; che anche volendo ammettere che tale decisione le andava intimata, la comunione dei comproprietari del mapp. non ne trarrebbe comunque alcun giovamento; che, infatti, la notificazione difettosa di una decisione - concetto comprensivo dell'omissione di notificarla ad uno o più suoi destinatari - non può cagionare alle parti alcun pregiudizio; com'è noto, tuttavia, il principio della buona fede e quello della sicurezza del diritto temperano la regola suddetta allo scopo di evitare che la notifica difettosa di una decisione permetta di differire illimitatamente il termine per impugnarla; che, pertanto, quando una parte è venuta a conoscenza dell'esistenza di una decisione che non le è stata intimata, essa deve mettere diligentemente in atto quanto ci si può attendere dalla stessa affinché l'autorità proceda a tanto: non lo facesse, allora agirebbe contrariamente alle regole della buona fede, pregiudicando con ciò la tempestività di un suo eventuale ricorso contro

una notifica tardiva della decisione (cfr. STA 52.1995.370 del 25 luglio 1995); che in quest'ordine di idee l'art. 46 cpv. 1 LPamm stabilisce che il termine di 15 giorni per presentare ricorso decorre, in assenza di intimazione, dalla "conoscenza" della decisione impugnata; con "conoscenza" si deve tuttavia intendere, nel caso in cui una parte abbia il diritto di ricevere personalmente la decisione, l'intimazione posteriore della decisione dietro richiesta della parte che è venuta a sapere della sua esistenza; non basta infatti la conoscenza generica dell'esistenza di una decisione per poter decidere se impugnarla o meno: a questo scopo è invece essenziale poter disporre anche delle sue motivazioni oltre che del dispositivo (cfr. STA 52.1995.370 del 25 luglio 1995 e rinvii ivi citati); che dagli atti emerge chiaramente che la resistente è venuta a conoscenza dell'avvenuta approvazione del segmento di progetto in questione a far tempo almeno dalla ricezione dell'avviso di espropriazione 27 maggio 2011, nel quale l'evento era esplicitamente menzionato; che tuttavia essa, peraltro patrocinata da un legale, con raccomandata del 30 giugno 2011 si è semplicemente limitata a segnalare al municipio che quanto contenuto nell'avviso d'esproprio 27 maggio 2011 circa l'avvenuta approvazione del progetto stradale non trovava riscontro alcuno in atti d'intimazione; che solamente il 21 luglio 2011 (e, quindi, a distanza di quasi 2 mesi) la medesima, con raccomandata a questa Corte, ha comunicato che la risoluzione municipale 27 maggio 2011 le era stata recapitata la prima volta soltanto il 24 giugno 2011 da parte della scrivente autorità e che prudenzialmente avrebbe interposto ricorso; che un tale comportamento non solo è contrario alle regole della buona fede, ma è addirittura pretestuoso dato che la resistente, già il 28 maggio 2011, avrebbe potuto e dovuto reagire prontamente, attivandosi con la diligenza che ci si poteva attendere in quel frangente per ottenere copia della decisione di approvazione; che, concludendo, l'ordine di sospensione dei lavori di cui al dispositivo no. 2 della decisione avversata era invero perfettamente fondato al momento in cui è stato emesso; tuttavia esso non può che essere annullato in questa sede a fronte del valido "permesso in sanatoria", cresciuto incontestato in giudicato, di cui beneficia attualmente il municipio; che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'eva-sione delle domande provvisoriale pendenti, la prima pedissequa al gravame e la seconda del 13 luglio 2011; che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta interamente a carico della resistente secondo soccombenza (art. 28 LPamm), la quale è pure tenuta a corrispondere al ricorrente, patrocinato da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, il dispositivo no. 2 della decisione 7 giugno 2011 (n. 3303) del Consiglio di Stato è annullato. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico della comunione dei comproprietari del mapp. di in solido, con l'ulteriore obbligo di versare al comune di fr. 1'500 a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: ; patr. da:;; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario